AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 263/20/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA ASSOCIAZIONE V.T.C. VIDEO TELE CARNIA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "VIDEO TELE CARNIA") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 36 BIS, COMMA 1 E 37, COMMA 1, DEL D.LGS. 177/2005

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 10/2019 - PROC. 05/20/MRM-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 25 giugno 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la legge regionale 11 aprile 2011, n.11, recante "*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) Friuli-Venezia Giulia*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS*;*

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante "*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*";

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la "*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni, di cui all'art. 4 dell'accordo quadro 2018, tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia, firmata nel mese di dicembre 2017, con la quale l'Autorità delega il CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia in materia di attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*";

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale "*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*) e, in particolare, l'art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*" e, in particolare, l'art. 37;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia - cont. n. 10/2019 - (giusta "*Relazione sull'attività delegata di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale – annualità 2019* "- allegata alla nota prot. n. 000791 del 12 febbraio 2020), è stata contestata, in data 30 dicembre 2019 e notificata in pari data, alla associazione V.T.C. Video Tele Carnia, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Video Tele Carnia* ", la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36-bis, comma 1, *lett*. a), e nell'art. 37, comma 1 del decreto legislativo n. 177/05 il giorno 19 ottobre 2019. In particolare, in quella data, durante la trasmissione del programma "*Agrisapori Valle d'Aosta*", una cuoca, dopo aver realizzato una ricetta, dalle ore 20.02.10 alle ore 20.02.45 circa, promuove il suo agriturismo, indicando il sito *internet* di quest'ultimo e soffermandosi sull'estensione della struttura e sul numero di camere a disposizione per soggiornarvi in assenza di mezzi ottici o acustici atti a segnalare il carattere promozionale del messaggio.

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell'atto di contestazione n. 10/2019, l'associazione V.T.C. ha trasmesso le proprie memorie difensive acquisite al prot. CO.RE.COM 000128/A del 01 gennaio 2020 di cui si riporta uno stralcio: " […] *Il programma in questione ci viene fornito gratuitamente [..], ma nonostante l'attenzione quotidianamente posta è sfuggito ai nostri controlli*". L'associazione, inoltre, sottolinea che "*non c'è stata da parte nostra alcuna volontà dolosa*".

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 00063159, del 12 febbraio 2020, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'archiviazione del procedimento a carico della associazione V.T.C., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Video Tele Carnia*", "*non essendo dimostrata in atti la sussistenza di un sottostante contratto di sponsorizzazione*". Questa Autorità, tuttavia, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della visione delle registrazioni, ritiene di non accogliere la proposta del Comitato e di procedere alla comminazione della

sanzione per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 36-bis e 37, comma 1, del D.lgs. 177/2005.

Ciò che rileva, infatti, nella fattispecie *de qua*, non è la circostanza che non sussista tra il soggetto che promuove l'attività commerciale e l'associazione V.T.C. un contratto pubblicitario, ma è il dato fattuale, la circostanza, cioè, che nell'ambito di una presunta trasmissione di intrattenimento, la proprietaria dell'esercizio commerciale ha pubblicizzato la propria attività, rappresentandola e descrivendola, in assenza della prescritta segnalazione che connoti tale descrizione come pubblicità.

Da ultimo, l'assenza dichiarata di "*volontà dolosa*" nel commettere la violazione, non è, come tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dall' associazione stessa, in quanto sul servizio di media audiovisivo grava, in ogni caso, una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi televisivi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente.

Conseguentemente, questa Autorità ravvisa il carattere pubblicitario del messaggio, e la non riconoscibilità e non distinguibilità dello stesso dal contenuto editoriale. Costante giurisprudenza, infatti, (cfr. TAR Lazio sez.III, 17 gennaio 2007, n. 308) considera "*comunicazione commerciale occulta ai sensi dell'art. 2, lett. gg) e 36-bis, comma 1, lett. a) del D.lgs. 177 del 2005 l'esibizione o la citazione a fini promozionali di beni, servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un contesto comunicazionale informativo o di intrattenimento, allorché sussistano inquadrature indugianti in maniera innaturale sull'immagine commerciale ed inserite in modo artificioso nell'ambito del servizio, tali da non essere plausibilmente giustificabili in ragione di particolari esigenze artistiche o narrative*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36, Bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 "*le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 37, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 "*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali";*

RITENUTA la sussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata inosservanza da parte della associazione V.T.C., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Video Tele Carnia*" delle disposizioni contenute negli artt. 36 bis e 37 comma 1, del D.lgs. 177/2005;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51,

commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatrè/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che si è verificato un solo episodio di violazione della normativa di settore nella giornata del periodo di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio tale da non comportare effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

L'associazione *de qua*, per quanto abbia dichiarato di "*impegnarsi a verificare per il futuro con maggior cura il materiale che ci viene inviato*" non ha, di fatto, eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi non avendo dimostrato l'adozione di iniziative adeguate per impedire violazioni analoghe.

C. Personalità dell'agente

L' associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. **Condizioni economiche dell'agente**

In data 23 aprile 2020 (prot. n. 0177688/2586282), questa Autorità ha richiesto alla associazione V.T.C. di acquisire il bilancio, o comunque un documento economico finanziario da cui evincere la situazione contabile dell'associazione, dal momento che questa non ha reso disponibili i propri bilanci che consentissero una appropriata valutazione dell'attuale situazione economica dell'associazione medesima.

In considerazione della situazione economica della associazione *de qua* che presenta condizioni economiche non positive di bilancio al 31 dicembre 2019, così come si evince dalla nota inviata dalla associazione medesima e acquisita al prot. n. 2020 – 0200739 dell'11 maggio 2020, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura pari ad euro 1.033,00 (milletrentatrè/00) corrispondente al minimo edittale per la singola violazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-*bis*, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal

Consiglio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla associazione V.T.C. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Video Tele Carnia*", con sede legale in Ligosullo (UD), via 4 novembre, n. 5, (P.I. 02302400300) di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatrè/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata associazione di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatrè/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. /20/CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. /20/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone